

7 9143/2014



REPUBLICA ITALIANA

GIUDICE DI PACE DI BARRA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dr. V. Paolo Galati ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al nr. [redacted] del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2011 avente ad oggetto inadempimento contrattuale e risarcimento danni

TRA

[redacted] nato a Napoli il [redacted] c.f. [redacted] rappresentato e difeso per mandato a margine della citazione dall'avv.to Carmela Buonauro e presso la stessa elett.te dom.to in Napoli al [redacted] - attore -

E

ENEL DISTREIBUZIONE spa in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso per mandato a margine della comparsa di costituzione dall'avv.to [redacted] e presso lo stesso elett.te dom.to in Napoli alla Via [redacted] - interventrice -

ENEL SERVIZIO ELETTRICO spa in persona del l.r.p.t. dom.to in Roma al Viale Regina Margherita nr. 125 - convenuta -

CONCLUSIONI

L'attore concludeva per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese ed onorari di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.

L'interventrice concludeva per il rigetto della domanda con il favore delle spese di giudizio.

La causa veniva riservata in decisione all'udienza del 15.01.2014.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio la Enel Servizio Elettrico spa ed esponeva:

- di essere titolare di contratto per la fornitura di energia elettrica avente codice [redacted]

-che in data 10.11.2010 alle ore 12,30 circa si verificava all'interno della abitazione un sovraccarico di energia elettrica che provocava danni alle apparecchiature elettroniche collegate alla rete elettriche come confermato da tecnici della Enel intervenuti su richiesta attorea;

-che per tali premesse chiedeva il risarcimento dei danni subiti che precisava in euro 3.811,95.

Interveniva nel giudizio la Enel Distribuzione spa, dichiarando di essere l'unica legittimata passiva, che impugnava la domanda della quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese di giudizio.

Veniva ammessa prova per testi articolata da entrambi le parti con escussione del solo teste indicato da parte attrice.

Va dato atto che non si è potuto procedere al libero interrogatorio ed al tentativo di conciliazione ex art. 320 c.p.c. stante l'assenza delle parti.

Va dichiarata la contumacia della convenuta Enel Servizio Elettrico spa in persona del l.r.p.t. il quale non ha provveduto a costituirsi in giudizio.

Va dichiarato ammissibile l'intervento volontario effettuato dalla Enel Distribuzione spa quale società adibita alla trasformazione, trasporto e consegna dell'energia elettrica agli utenti finali.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Il teste escusso dall'attore, presente a casa dello stesso al momento dell'evento dannoso, ha dichiarato che ebbe ad avvertire forti rumori come scoppi provenienti dalle apparecchiature elettriche ed in particolare dal frigorifero e dai condizionatori dai quali usciva fumo oltre alla circostanza della interruzione della energia elettrica; ha precisato che l'attore provvide immediatamente a contattare il servizio guasti dell'Enel che provvide ad inviare sul posto i propri tecnici che riferirono che i danni furono causati da un sovraccarico di energia.

L'intervenitrice pur avendo indicato testi non ha poi provveduto alla escussione degli stessi per cui le allegazioni difensive sono rimaste sformite di supporto probatorio.

Per quanto innanzi va accolta la domanda concernente il ristoro delle somme sborsate per la sostituzione e riparazione delle apparecchiature danneggiate per la somma di euro 3.811,95 come da fatture prodotte agli atti e sulla quale andranno corrisposti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Nulla per il danno non patrimoniale in assenza di specifica prova al riguardo.

Le spese di giudizio, sostenute dall'attore, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo con attribuzione al difensore che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

P.Q.M.




Il Giudice di Pace, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

-condanna la Enel Distribuzione spa in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 3.815,95 oltre interessi come in motivazione ed oltre al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.100,00 di cui euro 100,00 per spese, oltre Iva, cpa e rimborso spese generali con attribuzione, ex art. 93 cpc, al difensore avv.to Carmela Buonaio.

La presente sentenza è esecutiva ope legis.

Così deciso in Napoli il 09.04.2014

IL GIUDICE DI PACE



GIUDICE DI PACE

11 APR 2014



L. PENZIONATO